



## La Giurisdizione di Caldonazzo

Tralasciando le più complicate formulazioni del Diritto, con il termine *Giurisdizione* s'intendeva un territorio legalmente riconosciuto entro il quale si amministrava la giustizia; la sede di tale magistratura era il tribunale di *seconda istanza*<sup>1</sup> ubicato nel capoluogo giurisdizionale, al quale dovevano fare riferimento tutti gli abitati compresi nel territorio competente, nel caso di reati o questioni di peso singolare; in questa sede, la giustizia veniva amministrata da un giudice ordinario, dal Vicario del dinasta o dal Capitano del castello, chiamato nel Settecento *Commisario generale*, che, all'atto dell'assunzione della carica, enunciava i principi cui si sarebbe attenuto nell'espletamento delle sue funzioni.

Documentazione medioevale, risalente al maggio 1319, c'informa su tale ordinamento giuridico, con l'avviato funzionamento - *in Platea Magnificae Curiae* - del tribunale di Caldonazzo - *ubi jus redditur*, dove si rendeva giustizia<sup>2</sup>: per cui si può ritenere che già in quell'epoca tutte le comunità sparse nel territorio di competenza vi facessero capo: il Comune di Centa, quello di Lavarone sull'altipiano e (probabilmente dal tardo Cinquecento o agli inizi del secolo successivo allorché il popolamento del Pedemontano si era fortemente ispessito compensando la scarsità di popolazione dei tempi precedenti)<sup>3</sup>, anche il Comune di Casotto, quello di Pedemonte e, nell'Alta Valle della Fersina, l'enclave caldonazzese di Palù.

Ma occorre tenere presente anche un dato di fatto di ben altro peso: l'appartenenza della Giurisdizione di Caldonazzo al Principato vescovile di Trento, istituito dall'imperatore di Germania Enrico II, il Santo (973 - 1024) e ratificato dal suo successore Corrado II, il Salico (990 - 1039) con un *Diploma* rilasciato al vescovo di Trento Udalrico II (1022 - 1055), in data 31 maggio 1027<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Il tribunale di *prima istanza* dipendeva invece dagli uomini della Regola: la giustizia, applicata per reati di lieve entità e - *visti nell'occhio* - cioè palesi, veniva amministrata dal Regolano; le sue decisioni erano inappellabili.

<sup>2</sup> L. Brida *Caldonazzo nel Trecento, ecc.*, (1972), pag. 299.

<sup>3</sup> D. Reich *Notizie, ecc.* (1910), pag. 157.

<sup>4</sup> A. Zieger, *Storia, ecc.*, (1968), pag. 61.



## Regola di Casotto

In base a tale documento, l'imperatore assegnava al vescovo e ai suoi successori, divenuti principi immediati del Sacro Romano Impero di nazione germanica, con diritto di seggio e di voto nelle Diete imperiali, il Comitato Tridentino, con ogni sua pertinenza e con tutte quelle utilità con cui fino ad allora lo avevano goduto i duchi longobardi, i conti e i marchesi franchi, eccetto i diritti della chiesa feltrina nel territorio e, implicitamente, di quella di Padova nel Pedemontano presente - *in spiritualibus* - già dal X secolo, con terminazioni confinarie naturali, facenti riferimento, nella Valle dell'Astico, alla riva sinistra del torrente e, a mezzogiorno, alla Val Torra, l'antica *Val Tòvera*, quindi alla frontiera folgaretana e all'impennata confinaria verso il Lavaronese.

Nel secolare, operoso vissuto dei Comuni, i limiti del Principato tridentino esigevano di per sé vigilanza - *col mezzo di buone spie* - e la messa in atto di accorgimenti opportuni.

Ne è prova il "*Proclama*" diramato dall'Ufficio Vicariale di Caldonazzo in data 2 febbraio 1735 - *a tutti li Sudditi, Sindaci et Giurati* - delle Comunità - *et spetialmente al Regolano di Pedemonte* - punto di confine del Principato e della Giurisdizione verso le terre venete, perché - *invigilassero* - sulla possibilità non recondita di saccheggi e omicidi da parte di bande organizzate provenienti dall'esterno, rivelatisi veri e propri scontri armati con ferimenti e uccisioni da ambo le parti<sup>5</sup>.

Un primo, forse inavvertito segno di alterazione dello *status quo* nella fascia pedemontana e nella compagine tridentino-caldonazzese, avveniva in data 23 agosto 1785, allorché la Congregazione Concistoriale Romana decretava un sincrono avvicendamento nelle antiche zone di competenza dei vescovadi di Trento, Feltre, Padova e Verona, nell'intento di far coincidere i confini diocesani con quelli politici.

Sulla scena tridentina, tale deliberazione provocava il passaggio della Valsugana, di Lavarone e del Primiero dalla diocesi di Feltre a quella di Trento; Luserna e il Pedemontano, dalla diocesi di Padova alla trentina; Brentonico e Avio dalla diocesi di Verona a quella di Trento; quest'ultima, infine, cedeva Bagolino e Tignale alla diocesi bresciana.

---

<sup>5</sup> L. Brida, *I proclami, ecc.*, (1985), pag. 222.



## *Regola di Casotto*

La frantumazione politico-amministrativa della antica Giurisdizione, accanto alla soppressione delle Regole, in base al nuovo Codice Penale austriaco (Circolare del 5 gennaio 1805) con cui venivano indicate quali - *illecite combricole di popolo*<sup>6</sup>- avveniva, di fatto, qualche anno dopo, il 15 agosto 1824, in base al Decreto Aulico di pari data che stabiliva (dopo la parentesi dell'incorporazione alla Giudicatura di Levico (1810 - 1815) il passaggio di Caldonazzo, Centa, Lavarone, Luserna, Pedemonte e Casotto al Giudizio distrettuale di Levico, mentre Palù, nell'Alta Valle della Fersina, passava a quello di Pergine.

Gli ultimi atti sono risaputi: dopo il primo conflitto mondiale 1915 - 1918, in forza della R. Legge 2 luglio 1929, nr. 1111, i Comuni di Pedemonte e Casotto passavano alla Provincia di Vicenza, mentre l'ulteriore evoluzione diocesana del 1964 rimetteva la fascia dell'Astico alla competenza vescovile vicentina.

*Frammento tratto da un manoscritto di Luciano Brida*



---

<sup>6</sup> A. Casetti, *Guida, ecc.*, (1961) pag. 828.